



**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA**

**SITUAZIONE ECONOMICA**

**PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

**AGEVOLATE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale**

**n. 15 dell'08.03.2002**

**Pubblicato all'Albo Pretorio dal 13.03.2002 al 27.03.2002**

**Ripubblicato all'albo pretorio comunale per 15 gg. ai sensi dell'articolo 62 del vigente statuto comunale, dopo l'esecutività della delibera.**

**dal 02.04.2002 al 16.04.2002**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale**

**n. 7 del 18.03.2010**

**Pubblicato all'Albo Pretorio dal 01.04.2010 al 16.04.2010**

**Ripubblicato all'albo pretorio comunale per 15 gg. ai sensi dell'articolo 62 del vigente statuto comunale, dopo l'esecutività della delibera.**

**dal 22.04.2010 al 07.05.2010**

## ARTICOLO 1

### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs. 3.5.2000 n. 130 e D.P.C.M. n. 242 del 4.4.2001 pubblicato in data 26.06.2001.

## ARTICOLO 2

### Integrazioni

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.
- c) le disposizioni previste dal D. Lgs. 109/98 e DPCM 221/99 e D. Lgs n. 130/2000 e DPCM 242/2001.

## ARTICOLO 3

### Determinazione del nucleo familiare

Il nucleo familiare preso a riferimento per la valutazione della situazione economica di coloro che fanno richiesta dei servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento è composto dal richiedente medesimo e dai soggetti componenti la sua famiglia anagrafica salvo quanto previsto dall'art. 1 *bis* del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 04 aprile 2001, n. 242.

## ARTICOLO 4

### Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa è determinata con riferimento al nucleo familiare.

L'ISE dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene combinando:

- 1) **il reddito;**
- 2) **il patrimonio.**

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare composto da più persone, la situazione economica, viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e rapportata con la scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98 e precisamente:

numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- ◆ + 0,35 per ogni ulteriore componente
- ◆ + 0,20 in caso di assenza di un genitore e presenza di figli minori
- ◆ + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992 o di invalidità superiore al 66%
- ◆ + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi. Spetta altresì al nucleo composto soltanto da un unico genitore e da figli minori purché il genitore dichiari un reddito da lavoro dipendente

e d'impresa per almeno sei mesi nel periodo in cui fanno riferimento o redditi della dichiarazione sostitutiva.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo ed il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma precedente, determina l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente.

## ARTICOLO 5

### Modalità di calcolo del reddito

1. Il reddito si calcola sommando il reddito di ciascun componente del nucleo familiare derivante da:
  - a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 – 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti redditi imponibili ai fini I.R.Pe.F. risultanti dell'ultima certificazione, rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro e di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.
  - b) il reddito da lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato.
  - c) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  - d) Il reddito figurativo da attività finanziarie determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei redditi, come sopra determinati, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57= £.10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

*Oltre a quanto indicato sopra, verrà considerato come reddito i seguenti elementi/redditi:*

1. *trattamenti economici soggetti ad IRPEF;*
2. *trattamenti economici esenti dall'IRPEF:*
  - *indennità di accompagnamento*
  - *assegno di invalidità*
  - *rendite INAIL-INPS o di altro ente*
  - *pensioni per ciechi e per sordomuti*
  - *pensione o assegno sociale*
  - *redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, ecc.*

## ARTICOLO 6

### Modalità di calcolo del patrimonio.

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diversi da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69= £. 100.000.000. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota.
- b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite dal D.P.C.M. n. 221/1999 come modificato ed integrato dal D.P.C.M. n. 242/01.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a € 15.493,71= £. 30.000.000. Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui al punto d) dell'art. 5.

Il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20%.

## ARTICOLO 7

### **Dichiarazione sostitutiva della situazione economica per accedere ai servizi di cui al precedente art. 2**

Coloro che richiedono di accedere, con agevolazioni, ad uno o più dei servizi elencati all'art. 2 devono presentare una dichiarazione sostitutiva redatta conformemente a quanto previsto dal modello tipo e dalle relative istruzioni approvate con D.P.C.M. del 18 maggio 2001 attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica, e pertanto del livello di contribuzione al costo del servizio.

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inoltrato, congiuntamente alla richiesta della prestazione, all'Amministrazione comunale o ai Caf autorizzati, che rilasceranno la relativa attestazione, previa verifica della leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati.

L'attestazione ha validità 12 mesi dalla data di rilascio.

Il richiedente ha facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini dei calcoli dell'ISEE.

Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuali presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione sostitutiva sopra richiamata.

## ARTICOLO 8

### **Competenze**

Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

Spetta al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

## ARTICOLO 9

### **Norme integrative**

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

## ARTICOLO 10

### **Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.